Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 8 marzo 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittoria Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 25 gennaio 1940-XVIII, n. 95.

Modificazioni al R. decreto 26 settembre 1930-VIII, n. 1401, che approva gli elenchi delle imperfezioni e delle infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, numero 329;

Visto il R. decreto 26 settembre 1930-VIII, n. 1401, che approva gli elenchi delle imperfezioni e delle infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il titolo dell'elenco *B* approvato con il R. decreto 26 settembre 1930-VIII, n. 1401, è sostituito dal seguente:

Elenco *B*.

« Indicante le imperfezioni ed infermità che sono causa di limitata idoneità al servizio militare, in modo permanente o temporaneo ».

Art. 2.

Il testo delle « avvertenze all'elenco *B* », di cui all'art. 1, è sostituito dal seguente:

« *a*) gli inscritti ed i militari, che si trovino nelle condizioni di limitata idoneità al servizio militare specificate nel presente elenco, saranno assegnati ai servizi sedentari e, fino a che permangano in tali condizioni, saranno adibiti, sia in tempo di pace, come in tempo di guerra, a mansioni compatibili con il loro stato fisico.

« *b*) i Consigli di leva potranno pronunciarsi, per l'assegnazione di un iscritto ai servizi sedentari, in base all'elenco *B*, solamente a seguito di analoga determinazione presa dal direttore di un ospedale militare in sede di osservazione;

« *c*) perciò quando un iscritto è sottoposto ad osservazione e confermato idoneo a servizio militare, nel verbale relativo il direttore dell'ospedale dovrà indicare se l'idoneità sia incondizionata, ovvero se l'inscritto si trovi nella condizione prevista da qualcuno degli articoli del presente elenco per essere assegnato al servizio sedentario;

« *d*) l'assegnazione dei militari al servizio sedentario in base all'elenco *B* dovrà essere fatta dai direttori degli ospedali militari o dai direttori di sanità; in merito potrà anche pronunciarsi il Collegio medico legale del Ministero della guerra: nei militari in servizio tale assegnazione implica una regolare proposta a rassegna, a meno che non si tratti di provvedimento di pensione ordinaria o di guerra;

« *e*) nessun'altra autorità ha facoltà di assegnare i militari al servizio sedentario in base all'elenco *B*;

« *f*) quando presso i corpi il dirigente il servizio sanitario ritenga che un militare si trovi nelle condizioni previste dal presente elenco, dovrà proporlo per l'invio in osservazione in un ospedale militare, affinchè il direttore di questo possa emettere il proprio giudizio.

« Qualora per un militare già giudicato idoneo al servizio incondizionato in sede di osservazione, si renda necessario per la stessa infermità o lesione un nuovo invio in osservazione, per farlo destinare al servizio sedentario, l'ufficiale medico del corpo ve lo proporrà una seconda volta, e nella dichiarazione prescritta indicherà le ragioni che indussero alla nuova proposta (ved. avvertenze generali n. 7).

« *g*) qualora per interventi operativi o per altra causa le condizioni di un militare che ottenne l'assegnazione al servizio sedentario in base all'elenco *B* venissero a modificarsi, il militare in parola sarà sottoposto a nuovo giudizio di un Collegio medico presieduto dal direttore dell'ospedale militare, per accertare se abbia riacquistato l'idoneità al servizio incondizionato;

« *h*) i militari che in base al presente elenco e con le modalità anzi accennate vengono assegnati al servizio sedentario, saranno esentati dal servizio di guardia, da quelli di ordine pubblico e dalle esercitazioni di maggiore fatica, come le marce tattiche, ecc., mentre saranno adibiti ai servizi più lievi, come quello di scritturale, di operaio, di attendente, di piantone nei magazzini, uffici, ecc. ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 419, *foglio* 18. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 gennaio 1940-XVIII, n. 96.

Autorizzazione al comune di Caronno Milanese, in provincia di Varese, a modificare la propria denominazione in « Caronno Pertusella ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale il podestà di Caronno Milanese, in provincia di Varese, in esecuzione della propria deliberazione n. 213 dell'8 luglio 1939-XVII, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in « Caronno Pertusella »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Varese in adunanza 29 settembre 1939-XVII, con deliberazione n. 99;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Caronno Milanese, in provincia di Varese, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Caronno Pertusella ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 419, *foglio* 20. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 gennaio 1940-XVIII, n. 97.

Autorizzazione al comune di Caronno Ghiringhello, in provincia di Varese, a modificare la propria denominazione in « Caronno Varesino ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale il podestà di Caronno Ghiringhello, in provincia di Varese, chiede, in esecuzione della propria deliberazione n. 34-1026, del 29 luglio 1939-XVII, l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in « Caronno Varesino »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Varese in adunanza del 29 settembre 1939-XVII, con deliberazione n. 100;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Caronno Ghiringhello, in provincia di Varese, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Caronno Varesino ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 419, foglio 19. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 febbraio 1940-XVIII, n. 98.

Protezione temporanea alle invenzioni industriali ai modelli e disegni di fabbrica che figureranno alla X Mostra mercato nazionale dell'artigianato di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e i disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella X Mostra mercato nazionale dell'artigianato che si terrà a Firenze dal 12 maggio al 3 giugno 1940-XVIII godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 419, foglio 21. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 11 febbraio 1940-XVIII.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Corrado Marchi.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII, col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Francesco Ciarlantini per la carica di consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa;

Visto il proprio decreto recante la data 11 febbraio 1940-XVIII, col quale il fascista Corrado Marchi viene nominato consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa in sostituzione del fascista Francesco Ciarlantini, deceduto;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

È riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Corrado Marchi per la carica di consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa e, come tale, componente del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Roma, addì 11 febbraio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(956)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 15 gennaio 1940-XVIII.

Modificazioni nella composizione del Comitato tecnico dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 296, convertito nella legge 14 aprile 1936-XIV, n. 929;

Visto il decreto del Capo del Governo 10 settembre 1936-XIV, che approva le norme statutarie, il regolamento interno e il regolamento per il personale dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1939-XVIII, n. 1908, che stabilisce il riordinamento dei servizi del Ministero per gli scambi e per le valute;

Ritenuta la necessità di modificare la composizione del Comitato tecnico dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero in rapporto al nuovo ordinamento dei servizi del Ministero per gli scambi e per le valute;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli scambi e per le valute, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Il Comitato tecnico, di cui all'art. 4 delle norme statutarie dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, approvato col decreto 10 settembre 1936-XIV, è presieduto dal direttore generale per i Trattati e per gli Accordi commerciali con l'estero del Ministero per gli scambi e per le valute.

Tale Comitato è composto, oltre che dei membri indicati nell'art. 5 delle norme anzidette, dal direttore generale dei Servizi delle importazioni, dal direttore generale per i Servizi delle esportazioni e da tre membri nominati dal Ministro per gli scambi e per le valute.

Roma, addì 15 gennaio 1940-XVIII

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Il Ministro per gli scambi e per le valute
RICCARDI

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(954)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 25 febbraio 1940-XVIII.

Cessazione dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Giuseppe Bleiner e conferma della qualità medesima al fascista Giovanni Pala.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII, col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, ai fascisti Giuseppe Bleiner e Giovanni Pala, rispettivamente quali vice presidenti della Corporazione delle comunicazioni interne e della Corporazione del mare e dell'aria;

Visti i propri decreti in data odierna, con i quali il fascista Giuseppe Bleiner decade dalla carica di vice presidente della Corporazione delle comunicazioni interne e viene nominato, in sua vece, il fascista Giovanni Pala, il quale, a sua volta, decade dalla carica di vice presidente della Corporazione del mare e dell'aria e viene nominato, in sua vece, il fascista Luigi Rizzo di Grado;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Giuseppe Bleiner decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

È confermata la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Giovanni Pala, quale vice presidente della Corporazione delle comunicazioni interne e, come tale, componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni, cessando per la carica di vice presidente della Corporazione del mare e dell'aria.

È riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Luigi Rizzo di Grado, vice presidente della Corporazione del mare e dell'aria e, come tale, componente il Consiglio nazionale delle corporazioni.

Roma, addì 25 febbraio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(955)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 25 febbraio 1940-XVIII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale del Credito napoletano, con sede in Napoli.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso del Credito napoletano, società anonima con sede in Napoli, con la speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Credito napoletano, società anonima con sede in Napoli, e la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1940-XVIII

(944) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 febbraio 1940-XVIII.

Conferma in carica di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, Sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 14 dello statuto del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, Sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, con sede in Roma, approvato con R. decreto 28 maggio 1936-XIV, n. 957;

Veduto l'art. 14, comma 2°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Decreta:

I signori gr. uff. dott. Giovanni Acanfora e cav. dott. Luigi Petitto sono confermati, rispettivamente, a sindaco effettivo e a sindaco supplente, presso il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, con sede in Roma, per il triennio 1940-42.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 febbraio 1940-XVIII

(946) MUSSOLINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE PER LA DEMOGRAFIA E LA RAZZA

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per la grazia e giustizia, n. 13392 Cg. del 9 febbraio scorso il sig. Zargani Guido di Mario e di Piccardi Silvio, nato a Torino il 4 marzo 1932, residente a Torino è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Zargani » con quello « Piccardi » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni in cui all'art. 5 della citata legge.

(934)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute per rate semestrali di certificati di rendita 5 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 119.

E' stato denunziato lo smarrimento dei tagliandi di ricevute per le rate semestrali al 1° luglio 1939-XVII e al 1° gennaio 1940-XVIII relative al certificato di rendita 5 % (1935) n. 67702 di L. 280 intestato a Pilogallo Maria Luisa di Raffaele, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Napoli.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 866, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di dette semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 30 gennaio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(512)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 121.

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° luglio 1939 di L. 2752,50 relativa al certificato di rendita 5 % n. 143.633 di annue di L. 5505 intestata a favore di Iacono Adele fu Gioacchino.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 866, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 31 gennaio 1940-XVIII

(513) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute per rate semestrali di certificati di rendita del Prestito redimibile 3,50 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 124.

E' stato denunciato lo smarrimento della ricevuta per la rata semestrale al 1° luglio 1939 di L. 423,50, relativa alla rendita Prestito redimibile 3,50 per cento (1934) n. 440.049 di L. 847, intestata a Faranda Carmelo di Giuseppe per la nuda proprietà e a Marucchi Adalgisa fu Giacomo vedova Bonamico per l'usufrutto.

Ai termini dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 866, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento mediante quietanza della usufruttuaria sig.a Marucchi Adalgisa fu Giacomo.

Roma, addì 1° febbraio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(506)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 134.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9623 - Data: 30 aprile 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli - Intestazione della ricevuta: Pellino Raffaele fu Antonio - Titoli del Debito pubblico: quietanze; capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12824 - Data: 13 settembre 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli - Intestazione della ricevuta: Lezzi Gennaro fu Luigi - Titoli del Debito pubblico: quietanze; capitale L. 6700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3975 - Data: 7 settembre 1939 - Regia tesoreria di Brindisi - Intestazione della ricevuta: Spagnolo Pasquale di Gaetano - Titoli del Debito pubblico: quietanze; capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1443 - Data: 18 ottobre 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pesaro - Intestazione della ricevuta: Lisotti Antonio fu Luigi - Titoli del Debito pubblico: quietanze; capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4337 - Data: 19 ottobre 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Mantova - Intestazione della ricevuta: Monici Angelo fu Giovanni - Titoli del Debito pubblico: quietanze; capitale L. 100

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2265 - Data: 12 luglio 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Chieti Intestazione della ricevuta: Acerra Rocco fu Giovanni - Titoli del Debito pubblico: quietanze; capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16177 - Data: 7 novembre 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli - Intestazione della ricevuta: Militello Emilio fu Francesco - Titoli del Debito pubblico: quietanze; capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26978 - Data: 5 agosto 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli - Intestazione della ricevuta. Giuli Umberto di Amedeo - Titoli del Debito pubblico: quietanze; capitale L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25: Data: 26 agosto 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza - Intestazione della ricevuta: Salvati Palma fu Cataldo - Titoli del Debito pubblico: 2 certificati Red. 3,50%; capitale L. 4100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 - Data: 1° luglio 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania - Intestazione della ricevuta: Carpentari Senatore fu Melchiorre - Titoli del Debito pubblico: 2 cartelle Rendita 5 %; capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 142 - Data: 12 dicembre 1936 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Milano - Intestazione della ricevuta: Carpentari Senatore fu Melchiorre - Titoli del Debito pubblico: una cartella Cons. 5 %; capitale L. 100.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 febbraio 1940-XVIII

(722) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 54

del 5 marzo 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	77,47
Francia (Franco)	43,90
Svizzera (Franco)	444,15
Argentina (Peso carta)	4,59
Belgio (Belgas)	3,348
Canadà (Dollaro)	16,95
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	79,45
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,42
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,52
Portogallo (Scudo)	0,7161
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3.50 % (1906)	70,50
Id. 3.50 % (1902)	69,625
Id. 3.00 % Lordo	50 —
Id. 5 % (1935)	91,125
Prestito Redimibile 3.50 % (1934)	67,05
Id. Id. 5 % (1936)	92,225
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,30
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	99,90
Id. Id. 5 % - Id. 1941	99,275
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,60
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,50
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,375

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

117° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443

Decreto Ministeriale 28 dicembre 1939, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1940, registro 11 Corporazioni, foglio 391, con il quale la concessione della miniera di caolino denominata « Riu Badu de Ludu » in territorio del comune di Cossoine, provincia di Sassari, della quale è titolare la S. A. Miniere e Argille Refrattarie Affini, è trasferita ed intestata alla S. A. Nazionale Argille e Caolini (S.A. N.A.C.) con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 28 dicembre 1939, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1940, registro 11 Corporazioni, foglio 388, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Sgazza », sita in territorio del comune di Ponte dell'Olio, provincia di Piacenza, accordata per la durata di anni 40, alla Società Industria Calce Cementi Laterizi Val Nure è trasferita ed intestata alla S. A. Industria Cementi Giovanni Rossi, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 28 dicembre 1939, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1940, registro 11 Corporazioni, foglio 390, con il quale la concessione della miniera di caolino denominata « Coronas Arrubias II », sita in territorio del comune di Furtei, provincia di Cagliari, della quale è titolare la Soc. Ceramica Richard Ginori, è trasferita ed intestata alla S. A. Nazionale Argille e Caolini (S.A. N.A.C) con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 28 dicembre 1939, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1940, registro 11 Corporazioni, foglio 395, con il quale al sig. Mimmi Felice, domiciliato in Pietra Montecorvino, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di argilla smettica siti in località denominata « Magliano », in territorio del comune di Pietra Montecorvino, provincia di Foggia.

Decreto Ministeriale 28 dicembre 1939, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1940, registro 11 Corporazioni, foglio 389, con il quale la concessione della miniera di ferro denominata « Venina » sita in territorio del comune di Piateda, provincia di Sondrio, della quale è titolare la Ditta Ing. Filippo e Carlo Tassara, è trasferita alla « Carlo Tassara » S. A. Stabilimenti Elettrosiderurgici, con sede in Genova.

Decreto Ministeriale 28 dicembre 1939, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1940, registro 12 Corporazioni, foglio 5, con il quale al sig. Mimmi Narciso, domiciliato in Pietra Montecorvino, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di argilla smettica siti in località denominata « Costa Iadula » in territorio del comune di Pietra Montecorvino, provincia di Foggia.

Decreto Ministeriale 28 dicembre 1939, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1940, registro 12 Corporazioni, foglio 6, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « La Camminata » sita in territorio del comune di Ponte dell'Olio, provincia di Piacenza, accordata per la durata di anni 30, alla Società Industria Calce Cementi Laterizi di Val Nure è trasferita ed intestata alla S. A. Industria Cementi Giovanni Rossi, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 28 dicembre 1939, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1940, registro 12 Corporazioni, foglio 4, con il quale alla Ditta Officine Malugani con sede in Milano, è concessa, per la durata di anni dieci, la facoltà di coltivare i giacimenti di bauxite, siti in località denominata « Raicovaz » in territorio del comune di Barbana d'Istria, provincia di Pola.

Decreto Ministeriale 28 dicembre 1939, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1940, registro 12 Corporazioni, foglio 21, con il quale alla Società An. Unione Cementi Marchino & C. con sede in Casale Monferrato, è concessa per la durata di anni cinquanta, la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località denominata « Palazzina Borino Zerbi » in territorio del comune di Pontestura, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 15 gennaio 1940, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1940, registro 12 Corporazioni, foglio 108, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Cascina Ravetta » in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria, accordata per la durata di anni trenta, alla Società Milanese & Azzi con sede in Casale Monferrato, è ampliata da Ha 6,2690 ad Ha. 8,42.

Decreto Ministeriale 15 gennaio 1940, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1940, registro 12 Corporazioni, foglio 125, con il quale alla S. A « Soterna » Società Generale per l'Energia Termica Nazionale con sede in Milano è concessa, per la durata di anni 30, la facoltà di coltivare la miniera di lignite denominata « Barberino di Mugello », sita in territorio del comune di Barberino di Mugello, prov. di Firenze.

Decreto Ministeriale 15 gennaio 1940, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1940, registro 12 Corporazioni, foglio 126, con il quale è accettata la rinunzia della Ditta F.lli Bargero, Fabbrica di Calce e Cementi, con sede in Casale Monferrato, alla facoltà di coltivare la miniera di marna da cemento « Martina A. » sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 15 gennaio 1940, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1940, registro 12 Corporazioni, foglio 124, con il quale alla S. A. Industrie Minerarie Italiane con sede in Torino, è concessa per la durata di anni 50, la facoltà di coltivare i giacimenti di bauxite siti in località denominata « Il Covone » in territorio del comune di Spinazzola, provincia di Bari

Decreto Ministeriale 15 gennaio 1940, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1940, registro 12 Corporazioni, foglio 122, con il quale è accettata la rinunzia della Ditta F.lli Bargero, Fabbrica di Calce e Cementi, con sede in Casale Monferrato, alla facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento in località « Arietta », del comune di Casale Monferrato, Provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 15 gennaio 1940, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1940, registro 12 Corporazioni, foglio 127, con il quale al sig. Mimmi Narciso, domiciliato in Pietra Montecorvino è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di argilla smettica siti in località denominata « Santo Janni » in territorio del comune di Pietra Montecorvino, provincia di Foggia.

Decreto Ministeriale 20 gennaio 1940, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1940, registro 12 Corporazioni, foglio 165, con il quale è accettata la rinunzia della Società Metallurgica di Boom alla concessione della miniera di zinco denominata « Gennarutta », sita in territorio del comune di Iglesias, provincia di Cagliari.

(933)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore del Credito napoletano, in liquidazione, con sede in Napoli

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Credito napoletano, società anonima con sede in Napoli, e dispone la sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con quella speciale regolata dal titolo VII, capo III del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sopra citato;

Dispone:

L'avv. Rosario Majolo è nominato commissario liquidatore del Credito napoletano, società anonima con sede in Napoli, con le attribuzioni e i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(945)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola di Alia, in liquidazione, con sede in Alia (Palermo).

Nella seduta tenuta il 18 febbraio 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola di Alia, in liquidazione, con sede in Alia (Palermo), il rag. Francesco Damiani di Raffaele è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(913)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso ad un posto di relatore-ricercatore geologo minerario presso il Consiglio nazionale delle ricerche

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114, concernente il nuovo ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 569;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a un posto di relatore-ricercatore geologo minerario del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso:

a) gli insegnanti universitari di disciplina attinenti alle scienze geologiche;

b) i funzionari laureati in scienze geologiche, in scienze naturali, in ingegneria mineraria o industriale o civile, appartenenti ai ruoli di gruppo *A* delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, di grado non inferiore al 7°;

c) le persone estranee alle Amministrazioni dello Stato che abbiano conseguito da almeno otto anni la laurea in ingegneria mineraria o industriale o civile, o la laurea in scienze naturali, e siano riconosciute di singolare competenza nelle applicazioni della mineralogia e della geologia allo studio dei giacimenti minerari, dal Consiglio di Presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche.

Con provvedimento non motivato e insindacabile del DUCE può essere disposta l'esclusione dal concorso degli aspiranti, indipendentemente dai requisiti e documenti prescritti.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere scritte su carta bollata da L. 6 e pervenire a mezzo posta raccomandata alla Segreteria della Presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le pubblicazioni debbono essere presentate in cinque esemplari.

La domanda, i documenti e le pubblicazioni pervenuti alla detta Segreteria dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione.

La data di arrivo è stabilita dal timbro a data della Segreteria suindicata.

I candidati che risiedono nelle Colonie o all'estero potranno presentare nel termine di cui sopra la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Art. 4.

Gli insegnanti universitari debbono unire alla domanda un attestato circa la loro carriera universitaria e la loro attuale posizione nell'insegnamento superiore, rilasciato dal Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 5.

Le domande dei funzionari appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato debbono pervenire alla Segreteria della Presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche per il tramite delle rispettive Amministrazioni ed essere corredate dello stato di servizio delle note di qualifica e di una relazione motivata sulle qualità dei servizi prestati.

Art. 6.

Le domande degli aspiranti estranei ai ruoli universitari ed ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato debbono contenere l'indicazione della paternità, del domicilio e dell'abituale residenza, nonchè del preciso recapito ed esere corredate dei seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea o copia notarile autentica di esso;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 legalizzato, rilasciato dalla competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici;

Sono equiparati ai cittadini italiani, ai fini del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo di L. 12, legalizzato dal procuratore del Re, e certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

5) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che non possano menomare l'idoneità al servizio.

Il detto certificato, se rilasciato da un medico provinciale dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale sanitario comunale, dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal Prefetto.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e per la causa fascista e per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di servizio militare non isolato all'estero, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da

un suo delegato e contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia;

6) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato, per coloro che abbiano prestato servizio militare ovvero, certificato di esito di leva per coloro che avendo concorso alla leva non abbia prestato servizio militare.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari ai sensi della circolare numero 77 dell'8 gennaio 1923-I del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1933-XII, n. 291).

Gli orfani dei caduti nella guerra 1915-1918 o per la difesa delle Colonie dell'A.O., o in servizio militare non isolato all'estero o dei caduti per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra; ed i figli degli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'A.O. o per servizio militare non isolato all'estero o per la causa fascista, dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dai Prefetti.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra dovranno con apposito certificato dimostrare tale loro qualità.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A. O. o per servizio militare non isolato all'estero dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione oppure mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi.

Art. 7.

Per tutti gli aspiranti è chiesto:

1) un certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato e vistato dal competente segretario federale o vice segretario federale o segretario federale amministrativo, comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, nonchè la data dell'iscrizione stessa.

Detto certificato deve essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato o di uno dei Vice segretari del P.N.F. solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per gli italiani non regnicoli e per i residenti all'estero il certificato d'iscrizione al P.N.F. dovrà essere firmato personalmente dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero, oppure essere rilasciato dal segretario del Fascio all'estero della località in cui risiede l'interessato e vistato per ratifica dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Per i cittadini sammarinesi residente nel territorio della Repubblica, il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per quelli residenti nel Regno sarà rilasciato dal Segretario della Federazione che li ha in forza;

2) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal Comune di domicilio e legalizzato dal Prefetto.

Art. 8.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I certificati di cui ai numeri 3, 4 e 5 dell'art. 6 e 1 e 2 dell'art. 7 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Ogni aspirante ha facoltà di presentare tutti quei documenti che creda utile presentare nei propri interessi.

Dei documenti e pubblicazioni predetti deve essere compilato e unito alla domanda un elenco in sei copie, sottoscritto dall'interessato.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta del vicepresidente del Consiglio nazionale delle ricerche, con funzioni di Presidente, di due consiglieri del Consiglio medesimo e di due professori ordinari di una Regia università.

Un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri di grado non inferiore all'ottavo funziona da segretario.

Art. 10.

Ogni commissario dispone di dieci punti per il complesso dei titoli di ciascun concorrente.

Risulterà vincitore del concorso quel candidato che avrà riportato maggior numero di voti con un minimo di sette decimi.

Non potranno peraltro conseguire la nomina coloro che non siano ammogliati o vedovi.

La graduatoria dei vincitori è approvata con provvedimento del DUCE del Fascismo, Capo del Governo.

Art. 11.

I vincitori del concorso estranei all'Amministrazione dello Stato e al personale del Consiglio nazionale delle Ricerche saranno assunti in servizio di prova per la durata di sei mesi, con l'assegno pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado.

Art. 12.

A parità di merito si osserveranno, per quanto riguarda i titoli preferenziali, le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 5 luglio 1934-XII n. 1176, e 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Per i diritti preferenziali si osserveranno le norme dell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, e sue estensioni

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 gennaio 1940-XVIII

p. Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
RUSSO

(940)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso concernente il concorso a premi per un progetto tipo di casetta minima ad uso ricovero per i casi d'urgenza

Si ricorda a tutti gli interessati che il termine per la presentazione degli elaborati tecnici al concorso a premi, indetto dal Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti per le case popolari, per un progetto tipo di casetta minima ad uso ricovero per i casi d'urgenza, scade il giorno 15 marzo p. v. alle ore 12, come stabilito dall'art. 5 del relativo bando, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio XVIII.

(963)

REGIA PREFETTURA DI APUANIA

Graduatoria del concorso al posto di direttore del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI APUANIA

Visto il bando in data 30 maggio 1938, con il quale è stato indetto da questa Prefettura il concorso al posto di direttore della Sezione medico micrografica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto l'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata come appresso la graduatoria rassegnata dalla Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra:

1° - Dott. Antonino Previtera, unico concorrente: media prove pratiche, punti 42,75/50; media prove scritte, punti 43,50/50; prova orale, punti 43,50/50; votazione titoli, punti 9/50; totale punti 138,25/200.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio dell'Amministrazione provinciale e di questa Prefettura.

Apuania, addì 21 febbraio 1940-XVIII

Il prefetto: VITELLI

(920)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.